



Regolamento sulla mobilità studentesca internazionale individuale

L'I.S. "Majorana-Arcoleo", alla luce delle indicazioni ministeriali sulla mobilità studentesca "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, nota MIUR prot. n. 843 del 10 Aprile 2013", riconosce il valore educativo e formativo delle esperienze di studio e formazione realizzate all'estero dagli studenti, considerandole un momento di notevole arricchimento culturale, crescita e maturazione personale.

Il presente Regolamento disciplina le esperienze di mobilità studentesca internazionale individuale, nel rispetto della normativa di riferimento, sia italiana sia straniera, allo scopo di regolamentare le procedure in modo trasparente e coerente tra i diversi Consigli di classe e valorizzare tali esperienze, nell'ambito di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche.

Art. 1 – MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

L'Istituto riconosce nella mobilità studentesca internazionale uno strumento privilegiato di educazione alla cittadinanza interculturale, europea e internazionale e ne favorisce le varie forme:

- mobilità individuale breve (trimestre, pentamestre o semestre);
- mobilità individuale annuale;
- accoglienza di studenti stranieri.

Art. 2 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

L'organizzazione delle esperienze di mobilità internazionale durante l'anno scolastico può avvenire tramite:

- associazioni onlus;
- agenzie specializzate;
- enti pubblici e privati tramite bandi di concorso;
- singolo studente e famiglia.

Art. 3 – SOGGETTI COINVOLTI

L'esperienza formativa di uno studente all'estero, affinché lo scambio diventi occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, richiede il coinvolgimento di più soggetti a vario titolo interessati alla stessa e, nello specifico:

- il Docente referente;
- il Docente tutor;
- lo Studente;
- la Famiglia;
- il Consiglio di classe;
- il Dirigente scolastico.

Art. 4 – IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Docente Referente

Il Docente referente rappresenta il punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza. Pertanto:

- entro il mese di ottobre (di norma), organizza uno o più incontri, anche con esperti e/o rappresentanti di Associazioni, finalizzati a informare studenti e famiglie sulle opportunità di soggiorno all'estero da realizzare nel successivo anno scolastico;
- si interfaccia con il Dirigente scolastico, il Consiglio di classe, il Docente tutor, la Segreteria studenti, lo Studente, la Famiglia e l'Ente organizzatore per favorire sicurezza ed efficacia dell'intero percorso formativo;
- garantisce i flussi comunicativi tra i vari soggetti finalizzandoli al buon andamento dell'esperienza;
- cura l'inserimento delle esperienze di mobilità internazionale individuale nel PTOF;
- fornisce eventuale modulistica e materiale di supporto.

Docente Tutor

Il docente tutor, individuato dal Consiglio di classe nel docente coordinatore o nel docente di lingua straniera, si impegna a:

- concordare con l'alunno un progetto formativo, sulla base dei nuclei fondanti individuati da ogni Dipartimento e degli insegnamenti attivati nella scuola di destinazione;
- se richiesto, coadiuvare la famiglia nella compilazione di eventuali formulari inviati dalla scuola ospitante e fornire una presentazione dell'alunno;
- tenere informati il docente referente e il Consiglio di classe dello stato di avanzamento del processo;
- curare la comunicazione tra studente, scuola all'estero, famiglia e Consiglio di classe;
- se ritiene utile, organizzare call-conferenze o video chiamate tra lo studente e la classe, per rendere i compagni partecipi dell'esperienza;
- raccogliere la certificazione di competenze e i titoli acquisiti dallo studente all'estero, curando, ove possibile, e con il supporto del docente referente, la conversione in decimi;
- nel caso di accoglienza di uno studente straniero, coordinare le attività di inserimento e integrazione e organizzare momenti di coinvolgimento dello studente straniero, in modo che la sua presenza sia condivisa con tutta la comunità scolastica

Studente

Lo studente interessato a realizzare l'esperienza di mobilità internazionale deve impegnarsi a:

Prima della partenza (durante l'anno scolastico precedente)

- riportare valutazioni di livello almeno pienamente sufficiente in tutte le discipline;
- essere promosso a giugno.

Durante il periodo all'estero

- prendere visione dei contenuti che saranno svolti nella propria classe e scegliere, nella scuola estera, i corsi più coerenti con detti contenuti;
- comportarsi in modo responsabile, prestando attenzione ai codici di comportamento e alle abitudini locali, impegnandosi ad adattarsi al meglio alla nuova situazione;
- informare il docente tutor (via mail, social network, classe virtuale) sull'andamento degli studi all'estero e segnalare eventuali novità degne di nota;
- tenersi aggiornato sui percorsi didattici realizzati dal proprio gruppo-classe, accedendo al registro elettronico.

Al ritorno

- studiare con particolare impegno le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studi e non tralasciare tutte le altre discipline non comprese tra quelle prescelte, sulla base dei programmi concordati con il Docente tutor, in vista del colloquio previsto per la riammissione, dando risalto all'esperienza vissuta all'estero.

Impegni della Famiglia

I genitori degli studenti che intendono realizzare esperienze di mobilità internazionale si impegnano a:

- presentare formale richiesta di mobilità al Dirigente scolastico, indicando la durata della stessa;
- mantenere i contatti con l'Istituto tramite il Docente referente e/o il Docente tutor;
- far pervenire a scuola tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera, ovvero curriculum frequentato, valutazioni intermedie delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazione finale e nel caso del conseguimento di un titolo di studio nell'Istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Impegni del Consiglio di Classe

I singoli componenti del Consiglio di classe hanno il compito di seguire l'itinerario formativo che lo studente realizza all'estero e di interagire con lo stesso, direttamente e/o attraverso il Docente tutor.

Il Consiglio, inoltre:

- a fronte della domanda di trascorrere un anno di studi all'estero, esprime un parere, di norma positivo, purché lo studente non presenti carenze significative nella sua preparazione;
- attraverso il Docente Tutor, acquisisce la documentazione inviata dalla scuola straniera e le indicazioni sulle materie e contenuti effettivamente svolti dallo studente;

- in base alla documentazione acquisita, formula un piano di apprendimento essenziale, comprensivo di contenuti disciplinari irrinunciabili per la prosecuzione degli studi, dato che è impossibile che ci possa essere coincidenza tra le discipline insegnate nel corso di un anno nel nostro Istituto e le discipline frequentate all'estero. Per quelle non frequentate all'estero, l'integrazione dovrà riguardare soprattutto le competenze necessarie e solo i contenuti ritenuti indispensabili dai dipartimenti di materia per affrontare i contenuti dell'anno successivo;
- comunica allo studente e alla famiglia le discipline e gli argomenti (contenuti irrinunciabili) sui quali effettuerà l'accertamento di conoscenze, abilità e competenze; inoltre i docenti che lo ritengono utili e sono disponibili a farlo, si terranno in contatto con lo studente per inviare prove, chiarire tematiche svolte e dubbi sorti dallo studio individuale;
- valuta l'intero percorso formativo dello studente tenendo conto sia delle valutazioni espresse dall'Istituto straniero (**vedi Tabella di conversione All. 1**), sia degli esiti del colloquio che lo studente dovrà sostenere al suo rientro. Il colloquio verterà principalmente sull'esperienza formativa all'estero;
- provvede all'attribuzione del credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla normativa vigente e al credito formativo, ritenendo l'esperienza all'estero elemento sufficiente per tale attribuzione;
- riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Impegni del Dirigente Scolastico e Contratto Formativo o Learning Agreement

Il Dirigente scolastico, allo scopo di garantire che l'esperienza di mobilità internazionale venga riconosciuta e valorizzata nel miglior modo possibile:

- coordina in modo unitario le varie operazioni sottese all'esperienza di mobilità;
- per assicurare coerenza tra i diversi Consigli di classe, fissa alcuni criteri comuni per l'individuazione di eventuali nuclei disciplinari da integrare;
- sottoscrive con lo studente e la famiglia un *Contratto formativo o Learning Agreement (All. 2)* nel quale siano precisati gli impegni di ciascun soggetto coinvolto nell'esperienza, nonché le modalità di interazione tra l'Istituto di provenienza italiano e l'Istituto ospitante estero.

Art. 5 – VERIFICA E VALUTAZIONE AL TERMINE DI UN SOGGIORNO BREVE

Al termine di un soggiorno studio di durata inferiore a sei mesi, lo studente non dovrà sostenere alcuna verifica per il reinserimento nella classe, ma sulla base di opportune intese raggiunte con i docenti, potrà frequentare percorsi di recupero (se attivati dalla scuola) o fruire del supporto costituito dallo sportello didattico.

Nel caso in cui lo studente frequenti la prima parte dell'anno all'estero saranno concordati con i docenti modalità e tempi per permettere un graduale recupero dei contenuti non svolti durante il soggiorno di studi fuori sede e ritenuti dai docenti necessari per un proficuo proseguimento degli studi.

Qualora lo studente frequenti all'estero la seconda parte dell'anno scolastico, prima della partenza non deve avere insufficienze nelle valutazioni del primo periodo, o deve averle formalmente recuperate. Per permettere al Consiglio di classe di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa, è

previsto un colloquio che verta principalmente sull'esperienza formativa all'estero e si concluda con una valutazione globale che tenga conto della valutazione espressa dall'Istituto estero.

Art. 6 – VERIFICA E VALUTAZIONE AL TERMINE DI UN SOGGIORNO ANNUALE

Al termine di un soggiorno studio di durata annuale, la riammissione dello studente sarà effettuata attraverso un colloquio da effettuarsi nel mese di settembre. Tale colloquio sarà finalizzato all'accertamento delle competenze maturate e del percorso formativo effettuato e sarà funzionale all'ammissione alla classe successiva. I contenuti verranno pubblicati sul sito insieme alle progettazioni disciplinari allegata al PTOF. Lo studente dovrà sostenere una prova integrativa. L'informazione dettagliata sulle prove verrà comunicata con adeguato anticipo per consentirgli una serena e proficua attività di studio.

Art. 7 – ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI NELL'ISTITUTO

L'Istituto favorisce e valorizza la mobilità degli studenti stranieri come opportunità di crescita di tutte le componenti scolastiche.

La richiesta di inserimento temporaneo di uno studente straniero viene valutata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Docente referente e dai Coordinatori delle classi interessate per decidere in merito all'accoglimento della stessa. In seguito all'accoglimento della richiesta il Docente tutor, d'intesa con i docenti delle classi coinvolte, elaborerà un piano di studi e un orario personalizzato, garantirà opportuni contatti con la famiglia ospitante e la scuola estera di provenienza e redigerà un report finale riguardante l'attività didattica svolta e gli esiti della stessa, sia sul versante delle singole discipline sia sul versante del comportamento.

Art.8 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Il riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e Ricerca avviene in base all'articolo 192 del Decreto Legge 297 del 1994 (Testo Unico della Scuola) e successivamente aggiornato da Circolari Ministeriali (n. 181 del 17/03/1997 e n. 236 del 08/10/1999) e dalla Nota sulla Mobilità Individuale Prot. 843 del 10/04/2013.

Tali norme consentono il riconoscimento dell'anno frequentato all'estero (o sue porzioni, come un semestre o un trimestre) e l'accesso alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito nella nota 843/2013 che le esperienze di studio all'estero sono "parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione" e sono "valide per la riammissione nell'Istituto di provenienza (...).

In base al punto 7 della Nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. 3355 del 2017, l'esperienza di studio all'estero può essere equiparata ai progetti di ex Alternanza Scuola Lavoro, infatti: "Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite all'estero, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza anche quantitativa con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe".

Nel testo si sottolinea che "partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una

scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”. Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero Consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro”.

Dunque si ribadisce l’importanza della valutazione delle competenze acquisite che sono “trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal mercato del lavoro”.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente Regolamento sulla “Mobilità Studentesca Internazionale, è stato approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 25 del 27/10/2020 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 33 del 04/12/2020.

- È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto.

- Viene pubblicato all’Albo della scuola e nella sezione “Regolamenti” del sito web dell’Istituto.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.

All.1

TABELLA DI CONVERSIONE

PER LE VALUTAZIONI DEL MODELLO SCOLASTICO ANGLOSASSONE

Voto	Corrispondente Percentuale	VOTI IN DECIMI
A	100 – 94	10
A-	93 – 90	9.5
B+	89 – 87	9
B	86 – 83	8.5
B-	82 – 80	8
C+	79 – 77	7.5
C	76 – 73	7.5
C-	72 – 70	7
D+	69 – 67	6.5
D	66 – 63	6
D-	62 – 60	6
F	59 – 0	

All.2

Contratto Formativo- Learning Agreement

per la Mobilità Studentesca Individuale

Studente

Classe nell'anno scolastico in corso

e-mail studente

Recapito telefonico studente

Destinazione (paese e città)

Data partenza.....Data ritorno.....

Nome e indirizzo scuola ospitante

Sistemazione

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità internazionale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di:

- concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero nelle procedure di riammissione nella classe di origine;
- chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all'esterno e le modalità e i criteri per la valutazione;
- promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall'Unione Europea;
- valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell'intera comunità scolastica e nel territorio.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A

- frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero;
- informare il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell'andamento scolastico nella scuola ospitante, delle materie che sta seguendo, dei progetti e dei laboratori a cui partecipa, degli apprendimenti linguistici e delle competenze che acquisisce (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.);
- trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno (es. pagella del primo trimestre, certificazioni, etc.);
- richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all'estero.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A

- curare con particolare attenzione gli atti burocratici (domanda, comunicazioni, etc.);
- mantenere contatti frequenti con il tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del proprio figlio;
- sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all'estero e le organizzazioni di contatto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IL CONSIGLIO DI CLASSE E IL REFERENTE D'ISTITUTO SI IMPEGNANO A

- incaricare un docente tutor come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare riferimento durante il periodo di studio all'estero;
- indicare, entro la fine dell'anno scolastico antecedente la partenza, i contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano che non verranno seguite durante il soggiorno all'estero;
- concordare con l'alunno le modalità ed i tempi per l'accertamento dei contenuti disciplinari irrinunciabili;
- esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero e dell'accertamento sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la trasferibilità delle competenze;
- curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero e nel documento di presentazione all'esame di Stato.

Ai fini della valutazione per l'ammissione alla classe successiva e per l'assegnazione del credito scolastico relativo alla classe frequentata all'estero, il Consiglio di Classe terrà conto:

- del certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera al termine dell'esperienza;
- delle valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel corso dell'anno;
- delle relazioni periodiche inviate da un tutor estero e/o dall'alunno relativamente all'andamento dell'esperienza di studio all'estero e al suo rendimento scolastico;
- dell'attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera;
- della relazione dello studente sull'esperienza all'estero presentata al Consiglio di classe al rientro in Italia;
- degli esiti del colloquio con il Consiglio di Classe prima dell'inizio delle lezioni.

Caltagirone, _____

Firme dello studente

del Genitore

del Referente di Istituto

del Dirigente Scolastico
